

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 9 febbraio 2009

Circolare n. 64/2009

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

Oggetto: Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il piano strategico nazionale.

* * * * *

Sulla G.U.R.I. n. 22 del 28 gennaio 2009 è stata pubblicata la legge n. 2/09, di conversione del d.l. n. 185/08, entrata in vigore il successivo 29 gennaio u.s..

Come è noto (circ. n.57/08), si tratta del provvedimento che contiene un pacchetto di misure varate dal Governo al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi internazionale e di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

Per opportuna conoscenza, si evidenziano di seguito le numerose disposizioni di interesse degli Enti, Società ed Aziende aderenti al Servizio, riguardanti, in particolare:

a) Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo (art. 7)

In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art. 6, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 633/72) viene estesa a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Tale principio consente, al cedente o prestatore, di versare il debito d'imposta al momento del pagamento dei corrispettivi e non già al momento in cui si intendono effettuate le operazioni, ossia al momento:

- della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili,
- della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili,
- del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi,
- ovvero al momento dell'emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.

L'esigibilità differita è stabilita nel termine massimo di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salva l'ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Tale disposizione non si applica, in ogni caso, alle operazioni soggette al meccanismo del "reverse charge" (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).

La fattura reca, all'uopo, l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ed esigibilità differita, con indicazione della norma di riferimento.

Resta fermo che l'efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale verrà fissato il volume d'affari dei contribuenti beneficiari della disposizione.

b) Posta elettronica certificata (art. 16).

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 contemplano una riduzione dei costi amministrativi, mediante il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati in forma elettronica.

Vengono introdotte, peraltro, rilevanti modifiche al d.lgs. n. 82/05 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale") e al d.P.R. n. 68/05 (c.d. "Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata"), da un lato, disponendo l'obbligatorietà dell'uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) per le pubbliche amministrazioni, le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, dall'altro, conferendo una forte spinta alla digitalizzazione documentale e, dunque, ai processi di dematerializzazione del cartaceo.

Sotto il primo profilo, il comma 8 dell'articolo in parola stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/01 e s.m.i., ove non vi abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lett. a), del citato d.lgs. n. 82, istituiscono una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), che procede a pubblicare tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni possono essere inviate attraverso la casella di posta elettronica certificata, senza che sia necessario un esplicito assenso del destinatario all'utilizzo di tale mezzo.

Per quanto attiene, invece, alla digitalizzazione documentale, il comma 12 dell'articolo in commento prevede la sostituzione, ad ogni effetto di legge, degli originali, "formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico", mediante l'utilizzo della firma digitale del detentore del documento e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del citato d.lgs. n. 82.

È, comunque, prevista l'individuazione, con apposito d.P.C.M., di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico.

c) Acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (art. 16-bis)

La norma prevede che, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'art. 43, comma 5, del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 445/00, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Prosegue, dunque, l'opera di semplificazione per il rilascio del DURC ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva delle ditte concorrenti alle gare.

Le richieste possono essere trasmesse anche mediante l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

d) Riduzione incentivo alla progettazione (art. 18)

La disposizione reintroduce il taglio del 75% all'incentivo per i progettisti interni alle PP.AA.

Ai sensi del comma 4 – sexies dell'art. 18, infatti, l'art. 61 del d.l. 112/08, convertito in legge n. 133/08, è integrato con il comma 7-bis, secondo cui: *“a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5% è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo”*.

Come è noto, il d.l. 112 aveva già previsto la riduzione dallo 2,0% allo 0,50%, ma con il d.l. 162/08, convertito in legge 201/08, il Governo aveva ripensato la previsione.

Con l'art. 18 della legge n. 2 la modifica diviene nuovamente operativa da 1° gennaio 2009.

e) Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo (art. 20).

Al fine di sostenere la spesa per investimenti e di evitare ritardi nella realizzazione degli interventi, l'art. 20 stabilisce che gli investimenti pubblici di competenza statale, compresi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico, devono essere individuati con d.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di competenza regionale, si deve provvedere con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I suddetti provvedimenti presidenziali stabiliranno i quadri economici, nonché i tempi necessari per tutte le fasi di realizzazione dell'investimento, nominando appositi commissari straordinari delegati che vigileranno sul loro rispetto.

Sin dalla fase iniziale, dunque, ogni intervento sarà affidato ad un commissario straordinario, che potrà avvalersi di poteri derogatori delle vigenti disposizioni di settore, nel rispetto comunque delle norme comunitarie.

In particolare, i commissari sono titolari di funzioni di controllo, di vigilanza, di impulso e di proposta, e sono chiamati ad esercitare i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13, del d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 135/07.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, il commissario può comunque avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento.

La logica sottesa alla normativa anzidetta si riflette anche sulle regole volte a disciplinare le possibili controversie relative ad investimenti ed interventi pubblici prioritari, mediante l'introduzione di un nuovo rito speciale.

La principale caratteristica delle nuove regole è costituita, tra l'altro, da una forte riduzione dei termini processuali.

Ulteriore previsione contenuta nella norma è poi quella relativa all'esclusione del suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (c.d. "Codice dell'Ambiente).

f) Finanziamento legge obiettivo (art. 21).

Per consentire la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge n. 443/01 e s.m.i. (c.d. "Legge Obiettivo"), l'articolo 21 autorizza la concessione di due contributi quindicennali, rispettivamente di 60 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009 e di 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010.

La copertura del finanziamento della Legge Obiettivo sarà attuata mediante le maggiori entrate derivanti dall'emanazione del decreto in commento.

g) Nuove competenze della Cassa DD.PP. (art. 22)

La legge n. 2/09 prevede l'ampliamento delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti.

In particolare, consente all'istituto di utilizzare le risorse derivanti dalla raccolta del risparmio postale per qualsiasi operazione di interesse pubblico prevista nel proprio statuto, purchè abbia sostenibilità economico-finanziaria, quindi non a fondo perduto.

h) Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà (art. 23).

Una delle disposizioni di maggior interesse per gli enti locali è contenuta all'art. 23.

La norma prevede che per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'amministrazione.

Sulla proposta, l'ente locale può coinvolgere, se necessario, soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo consulenza ed assistenza.

Se l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione della proposta, opera il meccanismo del silenzio-assenso, di talché la proposta è approvata e autorizzata ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di emissione di alcun provvedimento.

La realizzazione degli interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata invece al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali e amministrativi per i soggetti attuatori, ad eccezione dell'IVA.

Nell'ambito della possibilità contemplata dalla legge, viene riconosciuto ai soggetti proponenti il diritto di fruire della detrazione IRPEF nella misura del 36% in ragione delle spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalità previste per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, della legge n. 449/97 (istitutiva della detrazione del 36%) e relativi provvedimenti di attuazione.

i) Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A. (art. 28).

Secondo quanto previsto dall'art. 28, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/01 e s.m.i., escutono le fidejussioni e le polizze fidejussorie, a prima richiesta, acquisite a garanzia dei crediti di importo superiore a 250 milioni di euro.

A tal fine, esse debbono notificare al garante un invito, recante l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia.

In caso di inadempimento del garante, entro 30 giorni dall'inutile decorso del termine di pagamento contenuto nell'invito, i crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante.

Da ultimo, si precisa che i dipendenti pubblici, ove non adempiano alle predette disposizioni, sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

l) Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 29).

Ai fini del riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, viene stabilito il principio di monitoraggio dei crediti d'imposta (di cui all'art. 5 del d.l. 138/02, convertito in legge 178/02), in base al quale le agevolazioni sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza delle stesse.

Sulla base di tale principio, la detrazione del 55%, già con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2008, è riconosciuta al contribuente, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguente, relativa ripartizione della detrazione in 5 rate annuali.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

